

Accordo di Collaborazione per la fruizione della Spiaggia delle Monache e il tratto di spiaggia libera ricompresa tra il Palazzo Donn'Anna ed il limite della concessione demaniale del Bagno Sirena srl

TRA

L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, Area Istituzionale Ufficio Demanio Costiero Settore Turistico ricreativo (in seguito denominata Autorità Portuale) con sede legale in Piazzale Pisacane 80133 Napoli in persona del legale rappresentante/delegato alla firma Presidente avv. Andrea Annunziata, nato a – omissis -

E

Il Comune di Napoli (nel seguito denominato Comune di Napoli) con sede legale in Piazza Municipio, in persona del legale rappresentante/delegato alla firma, Assessore all'Ambiente e al Mare dott. Paolo Mancuso, nato a – omissis -

E

La Bagno Sirena srl, con sede legale in via Posillipo 357, p.IVA/C.F. 03724090638 in persona del legale rappresentante Raimondo Ciaramella, nato a – omissis -

Premesso che:

Il Comune di Napoli, in costanza di emergenza sanitaria da Covid-19, con delibera di Giunta Comunale n.173 del 29 maggio 2020 avente ad oggetto atto di indirizzo "Napoli riparte anche dal Mare", impulso alla fruibilità degli arenili cittadini e del mare, (Piano Spiagge) ha adottato il Piano Comunale per la fruizione in sicurezza delle spiagge libere elaborato dal gruppo di lavoro costituito con disposizione del direttore generale n.015 del 27 maggio 2020 e condiviso con l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

in virtù di quanto previsto nel succitato atto di indirizzo, in data 3 giugno 2021 è stato sottoscritto tra Autorità di sistema Portuale, Bagno Sirena s.r.l. e Comune di Napoli un protocollo d'intesa allo scopo di collaborare nell'ambito delle rispettive competenze, per garantire una fruizione pubblica, sicura ed ecosostenibile dell'area di balneazione pubblica denominata "Spiaggia delle Monache" in linea con l'Accordo della Conferenza Unificata Stato-Regioni e Stato-Città ed autonomie locali del 14 Luglio 2005 (ex Art.8 del D.Lgs.28/08/1997, n.181) per la stagione estiva 2021;

Tenuto conto che, benché conclusa l'emergenza sanitaria, permane sulla "Spiaggia delle Monache" la necessità di garantire condizioni di fruizione in sicurezza dell'arenile pubblico, ad accesso libero e gratuito, già dai primi giorni della stagione balneare oggetto di numerose segnalazioni pervenute ai punti di contatto dell'Ente per il sovraffollamento che si crea a causa degli ingressi numerosi rispetto all'ampiezza dell'arenile;

la medesima necessità di garantire condizioni di fruizione in sicurezza dell'arenile pubblico è stata oggetto di apposito comitato di sicurezza presso la Prefettura di Napoli in data 18 maggio 2022;

Considerato che nel corso della riunione, promossa dall'Autorità Portuale con nota n. 13414 del 27.05.2022, tenutasi in data 01 giugno 2022 unitamente al Comune di Napoli, Capitaneria di Porto e Bagno Sirena in merito all'accesso alle spiagge libere confinanti con quello stabilimento balneare, è emersa la disponibilità del Bagno Sirena

di collaborare con gli Enti al fine di garantire una fruizione in sicurezza, nel rispetto dei luoghi e delle normative vigenti sull'area.

Ritenuto pertanto necessario disciplinare uniformemente alla "Spiaggia delle Monache" anche il tratto di spiaggia libera ricompresa tra il Palazzo Donn'Anna ed il limite della concessione demaniale del Bagno Sirena srl;

Attesa la volontà di entrambe le Amministrazioni di addivenire anche per la stagione balneare 2022 ad un protocollo d'intesa per la fruizione dei due tratti di spiaggia libera succitati, anche in conformità a quanto previsto dalla Delibera di GC n. 173/2020;

Considerato che tale accordo di collaborazione consentirebbe di assicurare alla cittadinanza la libera fruizione degli arenili in questione in coerenza con la normativa vigente, oltre che il mantenimento e il presidio degli arenili non in concessione anche mediante attività di contingentamento degli ingressi, pulizia e riduzione dei rifiuti

Visti:

l'Accordo sottoscritto in data 1/07/2001 tra Comune di Napoli e l'allora Autorità Portuale di Napoli per la raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti sul litorale comunale;

l'art. 15 della legge 241 del 90 il quale recita anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2 e 3;

l'art.119 del TUEL 267/2000 che consente agli enti locali, per la parte qui di interesse, di stipulare accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire servizi aggiuntivi.

La legge n. 296 del 2006 che stabilisce *"l'obbligo per i titolari delle concessioni di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione"*;

l'articolo 11 della legge n. 217 del 2011 prevede *"il diritto libero e gratuito di accesso e di fruizione della battigia, anche ai fini di balneazione"*;

la delibera di G.C. n. 216 del 16.06.2022 con la quale l'Amministrazione comunale ha approvato il presente schema di Protocollo d'intesa;

la delibera Presidenziale n. 211 del 16.06.2022 con la quale l'AdSP MTC ha approvato il presente schema di Protocollo d'intesa;

Tutto ciò premesso e considerato

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1
(Premesse e considerazioni)

Le premesse e considerazioni costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2
(Oggetto)

Il presente Accordo di Collaborazione è finalizzato a garantire una fruizione pubblica, sicura ed ecosostenibile dell'area di balneazione pubblica "Spiaggia delle Monache" oltre che del tratto di spiaggia ricompresa tra il Palazzo Donn'Anna e il limite della concessione del Bagno Sirena srl, in linea con l'Accordo della Conferenza Unificata Stato-Regioni e Stato-Città ed autonomie locali del 14 Luglio 2005 (ex Art.8 del D.Lgs. 28/08/1997, n.181).

ART. 3
(Strumenti per l'attuazione dell'Accordo di Collaborazione)

Il presente Accordo di Collaborazione si attuerà mediante la condivisione ed attuazione, nell'ambito delle specifiche competenze e disponibilità, del piano spiagge del Comune di Napoli approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 173 del 29 maggio 2020.

Nell'ambito del predetto atto di indirizzo del Comune di Napoli approvato con Delibera di G.C. n.173/2020, la Bagno Sirena s.r.l. si obbliga gratuitamente a:

- 1) effettuare il contingentamento degli accessi alla spiaggia libera con un proprio vigilante, fino al raggiungimento del numero massimo di ingressi di 400 persone;
- 2) far rispettare gli orari di apertura e chiusura delle spiagge (Entrata ore 8:00 – Uscita ore 18:00);
- 3) consentire l'accesso ai maggiorenni; i minori possono accedere solo se accompagnati da un adulto;
- 4) consentire l'utilizzo delle docce e dei bagni agli avventori della spiaggia libera.

Nell'ambito del predetto atto di indirizzo approvato con la richiamata Delibera di G.C. n.173 del 29 maggio 2020, il Comune di Napoli si impegna a:

- 1) supportare il contingentamento degli accessi a monte mediante proprio personale e/o Soci Cooperatori, oltre che a diffondere informazione sulle modalità di accesso e fruizione pubblica delle spiagge in questione, anche mediante la realizzazione di una scheda informativa sintetica da divulgare attraverso i propri canali web e social.
- 2) sensibilizzare i fruitori delle spiagge sulla riduzione dei rifiuti e l'utilizzo di plastica e vuoti a perdere. In casi di eventuali criticità /disordini, saranno segnalate tempestivamente alle Forze dell'Ordine e agli alti organi di polizia;
- 3) assicurare la pulizia ordinaria delle aree di balneazione pubblica;

Nell'ambito del medesimo atto di indirizzo di cui alla richiamata Delibera di G.C. n.173 del 29 maggio 2020, l'Autorità Portuale si impegna a:

- 1) realizzare e installare cartellonistica informativa concordata tra le parti nell'area di balneazione pubblica;
- 2) supportare logisticamente gli altri Enti qualora sia necessario.

Le parti convengono che l'accesso del pubblico all'area di balneazione pubblica presente all'interno della "Spiaggia

delle Monache” e del tratto di spiaggia ricompreso tra il Palazzo Donn’Anna e il limite della concessione demaniale al Bagno Sirena srl sarà effettuato fino al raggiungimento del numero totale di posti spiaggia disponibili, pari a max 400 persone.

In base all'evoluzione della stagione estiva ed ai dati sui flussi dei bagnanti, si conviene che, salvo diverso accordo tra le parti l'attività di contingentamento dei flussi resterà in vigore fino al 30 di Settembre.

ART. 4

(Durata e decorrenza dell’Accordo di Collaborazione - proroga e rinnovo)

Il presente Accordo di Collaborazione entra in vigore dalla data di sottoscrizione e ha durata fino al 30 settembre 2022, salvo rinnovo per le successive stagioni balneari.

ART. 5

(Modifiche)

Qualora lo si ritenga indispensabile e/o opportuno, per adeguare il presente atto alle mutate esigenze delle parti, o alle mutate esigenze normative, il presente *Accordo di Collaborazione* potrà essere modificato durante il periodo di vigenza mediante accordo scritto tra le parti.

ART. 6

(Responsabilità e Recesso)

Le parti possono recedere dal presente *Accordo di Collaborazione* mediante comunicazione scritta da notificare con preavviso di almeno 30 giorni mediante lettera raccomandata o pec con avviso di ricevimento. In caso di recessione unilaterale dal presente *Accordo di Collaborazione* o mancato rispetto in parte o in toto degli accordi presi, l'ente e/o la società non assolvente e recedente dall' *Accordo* sarà responsabile della mancata attuazione e conseguente chiusura al pubblico dell'area.

ART. 7

(Registrazione e spese contrattuali)

Il presente Accordo di Collaborazione è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi del combinato disposto dell'art. 5, comma 1, e dell'art. 4 della Tariffa II Parte del D.P.R. 131/1986, a cura e a spese della Parte richiedente.

E’ esente da bollo ai sensi dell’art. 16, Tabella allegato B, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

ART. 8

(Domicilio)

Ai fini e per tutti gli effetti del presente Accordo di Collaborazione, i contraenti eleggono il proprio domicilio come segue: Bagno Sirena s.r.l. in Napoli, via Posillipo 357; Comune di Napoli, in Napoli Piazza Municipio 1; Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, in Napoli Piazzale Pisacane, cap.80133.

ART. 9

(Norme applicabili)

Per quanto non espressamente disposto nel presente *Accordo di Collaborazione*, troveranno applicazione le norme

del Codice Civile.

ART. 10
(Foro competente)

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione e/o esecuzione del presente *Accordo di Collaborazione*, è esclusivamente competente l'autorità giudiziaria del Foro di Napoli

Il presente Accordo di Collaborazione, redatto in formato digitale in un unico originale conservato presso la l'Autorità Portuale, viene letto, accettato e sottoscritto con firma digitale dalle Parti.

Napoli, li _____

Il Comune di Napoli _____	La Bagno Sirena s.r.l. _____	L' Autorità di Sistema Portuale MTC _____
----------------------------------	-------------------------------------	--